

corredata da opportuna documentazione fotografica che dia testimonianza dello stato dei luoghi prima dell'intervento.

- 12.3. La domanda e la documentazione relativa alle opere da eseguire deve comunque essere presentata al Sindaco entro 15 giorni dall'inizio degli stessi.
- 12.4. Qualora si ometta di adempiere a quanto disposto al comma 12.3, le opere saranno considerate avviate in assenza di titolo abilitativo e sottoposte alle sanzioni previste.

#### **Art. 13 - Autorizzazione paesaggistica**

- 13.1. Ai sensi dell'art. 87 della L.R. 03.01.2005 n. 1, come modificata dalla L.R. . 21.11.2008 n. 62, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati di seguito, hanno l'obbligo di sottoporre ai Comuni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione indicata dalla normativa vigente.

---

**TITOLO II: ADEMPIMENTI D'OBBLIGO**

---

**Art. 14 - Disposizioni generali**

- 14.1. Il presente Regolamento Edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre.
- 14.2. Le richieste, corredate dagli elaborati e dai documenti previsti, devono essere presentate dal proprietario o da chi ne abbia titolo al protocollo generale del Comune.
- 14.3. Alle richieste dovrà essere allegato un CD-ROM o altro idoneo supporto digitale contenente una copia completa in formato PDF della documentazione e degli elaborati presentati.
- 14.4. Se il comunicante non è proprietario dell'area o del fabbricato, alla richiesta dovrà essere allegata la dichiarazione di assenso del proprietario. Per le aree edificabili e per i fabbricati appartenenti a persone giuridiche la stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante; deve altresì prodursi idonea documentazione dalla quale risultino la natura, la sede ed i dati del legale rappresentante.
- 14.5. L'esame delle richieste si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dal presente regolamento.
- 14.6. I termini e le modalità del procedimento sono contenute nella L.R.n°1 del 03.01.2005.
- 14.7. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo n° 81 del 09.04.2008 l'efficacia del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dallo stesso decreto legislativo. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell'attività riacquistano efficacia dopo l'ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili) ai sensi dell'art. 82 comma 12 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1.
- 14.8. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza del piano di sicurezza e coordinamento, come disciplinati, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 l'organo preposto alla vigilanza, ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'adempimento.

**Art. 15 - Procedure per il rilascio del permesso di costruire e relative varianti**

- 15.1. Il permesso di costruire e' rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, non comporta limitazione dei diritti dei terzi, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi del presente regolamento.